

Codice A1814B

D.D. 14 luglio 2023, n. 1924

Autorizzazione Idraulica (P.I. 1463) per lavori di riordino idraulico del Torrente Curone consistenti nella risagomatura d'alveo e ripristino delle sponde nel tratto a monte di località Cascina Vidali nel territorio del Comune di Pontecurone (AL). Richiedente: Comune di Pontecurone (AL).



ATTO DD 1924/A1814B/2023

DEL 14/07/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Autorizzazione Idraulica (P.I. 1463) per lavori di riordino idraulico del Torrente Curone consistenti nella risagomatura d'alveo e ripristino delle sponde nel tratto a monte di località Cascina Vidali nel territorio del Comune di Pontecurone (AL). Richiedente: Comune di Pontecurone (AL).

Con nota assunta al prot. n. 19946 del 09.05.2023, l'Amministrazione Comunale di Pontecurone, corso Togliatti, 50 – 15055 Pontecurone (AL), C.F./P.I.V.A 00374620060, ha presentato a mezzo p.e.c. istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione dei lavori di riordino idraulico del Torrente Curone consistenti nella risagomatura d'alveo e ripristino delle sponde nel tratto di alveo insistente sul proprio territorio comunale ricompreso nel tratto a monte di loc. Cascina Vidali e fino al confine con il limitrofo Comune di Viguzzolo.

Gli interventi, oggetto del progetto codice CUP D69J21000060002, risultano finanziati da Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale n. 246 del 7.02.2022 ad oggetto: "O.C.D.P.C. n. 814 del 09.12.2021. Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi tra il 19 e il 22 ottobre 2019 nel territorio della Provincia di Alessandria e successiva estensione al territorio della Regione Piemonte, a seguito dell'evento del 21-25 novembre. Approvazione Piano degli interventi 3° stralcio (Allegato 1) con le disposizioni amministrativo-contabili e rimodulazione del Piano degli interventi finanziato con il fondo per le emergenze nazionali con il piano finanziato con il fondo di solidarietà dell'Unione Europea (Allegato 2)", dal quale si evince che il Comune di Pontecurone è assegnatario di un contributo di importo pari a € 150.000,00; gli interventi sono stati approvati dal Comune di Pontecurone con D.G.C. n. 35/2023 del 02.05.2023, così come pubblicata all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 09.05.2023.

Atteso che gli interventi previsti in progetto interessano il corso d'acqua pubblico denominato Torrente Curone, rubricato al N.d'Ordine 4 di cui al R.D. 1775/1933, si rende necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica ex R.D. 523/1904.

All'istanza, inviata telematicamente a mezzo p.e.c. dal Comune di Pontecurone, sono allegati gli elaborati progettuali in formato digitale, e digitalmente sottoscritti dal professionista incaricato ing. Nicola Bottazzi iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria al n. A1864 in base ai quali è prevista la realizzazione degli interventi di cui trattasi.

Dato atto che la richiesta di autorizzazione idraulica è stata avanzata da parte di un Ente Locale per la realizzazione di un' intervento pubblico, non è stata esperita la fase di pubblicazione dell'avviso di presentazione dell'istanza.

Gli elaborati progettuali di interesse allegati all'istanza, datati Aprile 2023, sono costituiti da Relazione tecnico-illustrativa e quadro economico, Relazione idraulica, n. 7 Tavole grafiche, Relazione di prefattibilità ambientale, in cui sono rappresentati e descritti gli interventi per i quali è stata avanzata autorizzazione.

L'intervento in progetto prevede la sistemazione e la risagomatura di porzione di alveo del torrente Curone interessato da una tendenza evolutiva di rapida modificazione, come attesta la rappresentazione dell'evoluzione dei profili di sponda nell'arco temporale 2002-2023 (cfr. *Tav. 1 - Inquadramento territoriale e planimetria interventi e documentazione fotografica*) e si concretizzerà attraverso la ridefinizione del tracciato dei profili di sponda allo stato caratterizzati da significativi fenomeni erosivi indotti da piene e contraddistinti, allo stato attuale, da sovralluvionamenti; il riordino idraulico in progetto avverrà attraverso:

- interventi di ribottimento delle sponde soggette ad erosione mediante la movimentazione e spostamento del materiale litoide accumulatosi in alveo con integrale suo utilizzo in alveo in due tratti:

- tratto compreso tra la Sez. 1 e la Sez.12 di sviluppo lineare pari a circa 550,00 m con la movimentazione di circa 19.454,00 mc di materiale litoide;

- tratto compreso tra la Sez. 16 e la Sez.19 di sviluppo lineare pari a circa 150,00 m con la movimentazione di circa 4.025,00 mc di materiale litoide;

- subordinati interventi di rimozione degli alberi schiantati o di altro materiale che costituisca ostruzioni in alveo, di taglio della vegetazione arborea ed arbustiva e di ripristino di tratti del reticolo idrografico superficiale naturale e di scolo.

Dato atto che le piante divelte o fluite sono da considerare res nullius e pertanto non appartenenti al demanio (parere dell'Avvocatura di Stato in data 12.07.1993 e Circolare del Ministero delle Finanze in data 29/12/1993, ribaditi dalla Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione compartimentale del Territorio di Cuneo n 5412 del 5.12.1994), e non è quindi necessario alcun provvedimento di concessione né pagamento di canoni o indennità erariali per poter procedere alla loro rimozione dagli alvei e dalle aree di pertinenza idraulica.

Considerato che, in base all'art. 18 della L.R. n. 17/2013, nel caso di interventi di manutenzione di argini, sponde, aree di asservimento idraulico, il valore delle piante presenti nell'alveo attivo, con esclusione delle isole formatesi all'interno, sulle sponde nonché nelle aree interessate dall'esecuzione degli interventi, è da intendersi nullo.

Considerato che, per quanto sopra rappresentato e con ogni evidenza progettuale, i lavori per i quali è stata avanzata istanza sono riconducibili alla fattispecie degli interventi manutentivi di cui all'art. 26 del Regolamento Regionale n. 10/R del 16.12.2022 e si ritengono ammissibili nel rispetto del

buon regime idraulico delle acque in quanto inerenti il mantenimento dell'officiosità idraulica dei corsi d'acqua, con l'osservanza delle prescrizioni tecniche e modalità d'intervento di seguito riportate:

1. dovranno essere predisposte all'interno delle aree di riagomatura delle zone privilegiate al deflusso minimo del T. Curone con eventuale ribasso del fondo alveo, al fine di non disperdere la vena fluida di magra;
2. non è consentito modificare con accumuli e riporti di materiale litoide la quota del ciglio sommitale delle sponde esistenti del corso d'acqua ad eccezione di interventi puntuali sugli scoli superficiali che consentano di ragguagliare le quote naturali dei cigli di sponda;
3. ogni profilo dell'alveo oggetto di risagomatura dovrà essere raccordato con i tratti non interessati dall'intervento al fine di evitare discontinuità delle sezioni di deflusso; dovranno pertanto essere previsti degli azzeramenti delle quote del fondo alveo e del profilo dell'alveo/sponde;
4. il materiale litoide oggetto di movimentazione dovrà essere utilizzato esclusivamente per la colmatare delle erosioni localizzate lungo le sponde e di depressioni di alveo; eventuale materiale non riutilizzabile dovrà essere conferito a discarica;
5. l'asportazione di eventuale materiale litoide in esubero è condizionato alla presentazione di apposita istanza di concessione da parte dell'appaltatore, corredata di elaborati quotati di dettaglio (planimetria, sezioni e computi), nel rispetto della D.G.R. n. 44-5084 del 14.01.2002 ed al pagamento del relativo canone secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 21-51107 del 09.02.2015;
6. il taglio delle piante dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dalla L.R. n. 4 del 10.02.2009 e dal Regolamento di attuazione n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e s.m.i., unitamente al rispetto della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/AGR del 17.09.2003, in particolare:
 - all'interno dell'alveo inciso interessato dalla piena ordinaria o comunque nei 2/3 inferiori delle sponde, dovrà essere effettuato il taglio a raso senza il rilascio di matricine (art. 37 bis, c. 2 del regolamento regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e s.m.i.);
 - nelle aree di intervento lungo le sponde il taglio dovrà essere eseguito nel rispetto dell'art. 37 c. 2 punto b) del regolamento regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e s.m.i., tagliando esclusivamente le piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo e mantenendo i soggetti più stabili presenti sul ciglio superiore delle sponde;
7. le operazioni di taglio dovranno essere effettuate nel rispetto dei periodi di silenzio selvicolturale (dal 31 marzo al 15 giugno) di cui all'art. 37 comma 5 del Regolamento Forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e s.m.i.;
8. è fatto divieto assoluto di sradicare o bruciare le ceppaie sulle sponde ai sensi dell'art. 96, lett. c) del R.D. 523/1904;
9. il materiale derivante dal taglio della vegetazione arbustiva ed arborea e dalle lavorazioni (legname, ramaglie e fogliame) dovrà essere prontamente allontanato dall'alveo e l'eventuale suo accatastamento dovrà avvenire ad una distanza maggiore di 4 metri dal ciglio superiore di

sponda, evitando comunque il deposito nelle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;

10. durante le operazioni di taglio della vegetazione dovranno essere attuati idonei accorgimenti per l'eliminazione/eradicazione della vegetazione alloctona invasiva, ai sensi della D.G.R. 12 giugno 2017 n. 33-5174;
11. ad ultimazione lavori dovranno essere rimosse le piste temporanee di transito in alveo e gli accessi, dovranno essere ripulite le pertinenze demaniali interessate dai lavori e ripristinato lo stato originario naturale dei luoghi.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046 "*Disciplina del sistema dei controlli interni*", constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 25.07.1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- l'art. 17 della Legge Regionale n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- la D.G.R. n. 24-24228 del 24.03.1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- l'art. 59 della Legge Regionale n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/1998";
- le Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- la legge regionale n. 20 del 05 agosto 2002 e legge regionale n. 12 del 18 maggio 2004;
- il regolamento regionale D.P.G.R. 16 dicembre 2022, n. 10/R "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12) Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14";

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il comune di Pontecurone (AL) ad eseguire i lavori di di riordino idraulico del Torrente Curone consistenti nella risagomatura d'alveo e ripristino delle sponde nel tratto di alveo insistente sul proprio territorio comunale ricompreso nel tratto a monte di loc. Cascina Vidali e fino al confine con il limitrofo Comune di Viguzzolo, secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati allegati all'istanza e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. gli interventi devono essere realizzate in conformità al progetto allegato all'istanza e nel rispetto delle prescrizioni tecniche riportate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. il materiale sciolto proveniente dai lavori in alveo, dovrà essere utilizzato localmente a fini idraulici per colmature di erosioni e/o depressioni entro i limiti demaniali del corso d'acqua e a monte e valle delle opere;
3. le sponde, l'alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
4. è vietato l'accesso ed il transito in alveo nel caso di avversità atmosferiche e piena del corso d'acqua ed in tutti quei casi in cui le condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici in alveo che determinano il superamento delle condizioni di sicurezza; al riguardo il soggetto autorizzato dovrà controllare con regolarità i bollettini di previsione e di allerta meteo-idrologica emessi dagli enti preposti (A.R.P.A., Protezione Civile Regionale, Provinciale, ecc.); resta in carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica degli operatori, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
5. l'eventuale messa a secco dell'alveo, secondo le fasi di cantiere, per la realizzazione dell'intervento dovrà essere effettuata compatibilmente con le portate caratteristiche e valutata in relazione a specifici tempi di ritorno associati alla durata della cantierizzazione;
6. gli interventi devono essere realizzati in maniera da evitare qualsiasi perturbamento idraulico in caso di morbide o piene del corso d'acqua;
7. sull'area di lavoro non è consentito mantenere in alveo in assenza di operatore, in particolare durante le ore notturne e nei giorni festivi, mezzi d'opera, attrezzature, strutture (uffici, bagni, spogliatoi, ecc.) e materiali, benché con carattere temporaneo, che a causa di possibili incrementi del livello idrometrico costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato dal presente intervento;
8. le piste di discesa in alveo dovranno essere prontamente rimosse al termine dei lavori e ripristinate le condizioni geomorfologiche preesistenti ad eccezione dei tratti di sponda contemplati in progetto;
9. il taglio delle essenze arboree, dovrà avvenire evitando lo sradicamento delle ceppaie che sostengono le ripe ai sensi dell'art. 96 lett. c) del R.D. 523/1904;
10. le opere di difesa e le infrastrutture presenti, eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori, dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
11. i lavori per la realizzazione degli interventi dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza della stessa, entro il termine di mesi 12 (dodici), con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. Durante il periodo di lavoro è vietato interrompere il deflusso delle acque e causare turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;

12. il richiedente dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, a mezzo p.e.c. all'indirizzo tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it e con un preavviso di almeno 10 giorni, l'inizio e successivamente l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto e alle prescrizioni avute;
13. l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni (antropiche o naturali) delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
14. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
15. il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti leggi, in particolare dovrà acquisire l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 37/2006, da parte dell'Ufficio Tecnico Faunistico ed Ittiofauna – Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria.

Trattandosi di un intervento che prevede il miglioramento dell'efficienza idraulica del torrente Curone, come stabilito al punto n) della "*Tabella canoni di concessione per l'utilizzo di pertinenze idrauliche*", Tabella A allegata alla L.R. 17 del 12.08.2013 e s.m.i., il valore delle piante presenti nell'alveo attivo e sulle sponde e che rientrano nelle delimitazioni stabilite dal presente atto, è da intendersi nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dell'intervento ai sensi dell'art. 26 del Regolamento regionale n. 10/R del 16.12.2022.

Il presente atto verrà pubblicato sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

I FUNZIONARI ESTENSORI

Patrizia Buzzi

Matteo Gallo

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli

